



Guido Fubini

(avvocato in Torino, già direttore della *Rassegna Mensile di Israel*)

Essere minoranza religiosa in Italia

1 - "Essere minoranza religiosa in Italia". Quando mi è stato prospettato il titolo di questo incontro sono stato assalito da una grossa perplessità: esistono minoranze religiose in Italia?

Indubbiamente esistono minoranze linguistiche. Ne parla l'articolo 6 della Costituzione : "*La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche*". Esistono maggioranze e minoranze politiche. Ne parla l'articolo 64 della Costituzione: "*Ciascuna Camera adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ...*".

Ma di minoranze religiose nella Costituzione non si parla. Delle confessioni religiose si parla nel 1° comma dell'articolo 8: "*Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge*". Non ha nessun rilievo giuridico il fatto che siano di maggioranza o di minoranza.

In Italia non è sempre stato così. Nel Codice civile per gli Stati del Regno di Sardegna del 20 giugno 1837 l'articolo 1 diceva :"*La religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato*" e l'articolo 3 soggiungeva :"*Gli altri culti attualmente esistenti nello Stato sono semplicemente tollerati secondo gli usi e i regolamenti speciali che li riguardano*". Le stesse norme si ritrovano nell'articolo 1 dello Statuto promulgato da re Carlo Alberto il 4 marzo 1848 poi esteso via via alle regioni annesse al Piemonte negli anni successivi.

2 - Quelle norme che ho richiamato, contenute nel Codice albertino e nello Statuto del Regno, segnano l'inizio di una storia che, dopo il riconoscimento dell'eguaglianza dei diritti civili e politici ai valdesi ed agli ebrei fin dal 1848, ha visto il succedersi di tre tempi storici che corrispondono a tre modi diversi di considerare la confessione religiosa da parte dello Stato. Si può parlare *a grandi tratti*:

di un periodo separatista che va dall'Unità d'Italia al 1929 (nel quale la scelta religiosa del singolo appare irrilevante nei confronti dello Stato),

di un periodo giurisdizionalista dal 1929 al 1948 (nel quale lo Stato, riaffermata la preminenza della religione cattolica, ammette sotto determinate condizioni il libero esercizio dei culti diversi da quello cattolico ma ritiene indispensabile disciplinare giuridicamente la loro



esistenza e le loro manifestazioni esteriori assoggettandoli a controllo amministrativo,

e finalmente, con la Costituzione del 1948, di un periodo di eguale libertà dei culti, caratterizzato dalla ricerca di una composizione fra l'ordinamento dello Stato e quelli delle confessioni religiose.

Diciamo *a grandi tratti*, perché è andata creandosi una stratificazione di norme che dà luogo, alla data odierna, alla sostanziale coesistenza di principi diversi, talora fra loro apparentemente incompatibili.

Questo è il quadro giuridico nel quale ci troviamo. È un quadro che si può così riassumere: **Non esiste più minoranza religiosa in Italia, esistono solo dei culti diversi fra loro ed egualmente liberi, ma lo Stato e la Società qualche volta se ne dimenticano.**

3 - Un esempio insigne di questa dimenticanza è dato dall'aberrante sentenza del Consiglio di Stato del 13 febbraio 2006 sul crocifisso nelle scuole.

Si legge nella sentenza che *"il crocifisso esposto nelle aule scolastiche non può essere nemmeno equiparato ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato"*.

A me sembra quanto meno improbabile che il governo fascista sia stato indotto, nel 1924, ad emanare il decreto sul crocifisso nelle scuole sulla base dei motivi enunciati in questa sentenza. Era il 1924, l'anno dell'assassinio di Matteotti.

Il discorso vale per le aule scolastiche come per le aule di giustizia.

Per un cattolico la sentenza del Consiglio di Stato è volta a deprivare il simbolo per eccellenza della propria religione della sua funzione tipicamente liturgica e, non considerando questo simbolo come segno di culto e sfiorando il reato di vilipendio di cose destinate al culto, sembra suonare come profanazione della croce.

Per un ebreo il crocifisso esposto integra contemporaneamente una violazione del secondo Comandamento ove è detto *"Tu non farai e non adorerai alcuna immagine"*, e una violazione dell'articolo 11 della legge n. 101 del 1989 di approvazione dell'Intesa fra lo Stato e l'Ebraismo italiano, ove è detto: *"Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione"*.

Per un non cattolico, la sentenza del Consiglio di Stato, oltre a manifestare un notevole senso dell'umorismo insieme con una certa



mancanza di senso storico, sembra volergli comunque ricordare che egli non è un cittadino come gli altri.

Il Consiglio di Stato ignorava il significato di intolleranza omicida che il crocifisso ha spesso assunto per i non cattolici: si pensi ai pogrom contro gli ebrei, scatenati dai "Viva Maria" ad Acqui **sia nel 1799**, dopo la partenza delle truppe di Bonaparte, **sia nel 1848**, a seguito delle manifestazioni di giubilo per la promulgazione dello Statuto, e ad Ancona **nel 1849** in occasione del ritorno del Papa dopo la caduta della Repubblica Romana.

Un grande studioso cattolico, il Guerzoni, in uno studio pubblicato nel 1967, ha scritto: "*Si mancherebbe gravemente di senso storico se si volesse disconoscere che la laicità in senso moderno è, propriamente, il portato della cultura razionalistica ed illuministica. Cioè d'un pensiero filosofico fondato su principi nettamente contrastanti con quelli del cristianesimo quale religione rivelata*"¹.

Mi auguro che gli interessati propongano ricorso contro la sentenza citata del Consiglio di Stato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in base all'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

4 - Ci sono due articoli nella Costituzione che dettano il comportamento dei pubblici poteri di fronte alla diversità dei culti.

Il primo è l'articolo 7, 1° comma, per il quale "*Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani*". È un articolo che traduce sul piano del diritto costituzionale una prescrizione evangelica: "*Rendete a Cesare le cose che appartengono a Cesare e a Dio le cose che appartengono a Dio*" (Matteo, 22, 21).

Il secondo è l'articolo 8, 1° comma, che ho già citato: "*Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge*".

I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e fra lo Stato e le altre confessioni religiose sono regolati sulla base di patti e intese con i rappresentanti dei rispettivi culti. Questi Patti e queste intese pongono dei limiti invalicabili a tutela dell'indipendenza e della sovranità dello Stato.

Chiarisco meglio il mio pensiero. Io ho partecipato alle trattative fra l'Unione delle Comunità ebraiche e lo Stato per la stipulazione dell'intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione.

Io non chiedo l'abrogazione del Concordato: ne chiedo l'applicazione rigorosa.

¹ Cfr. L. GUERZONI, *Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico*, Modena, 1967, p. 15.



La Chiesa non è stata autorizzata né dai Patti lateranensi del 1929 né dalla revisione craxiana del 1985 ad intervenire in materia di protezione e regolamentazione delle coppie di fatto (che *per definizione* stanno fuori dall'ordinamento della Chiesa cattolica e sulle quali la Chiesa non è legittimata ad intervenire).

Lo stesso vale per le intese intervenute con le diverse confessioni religiose.

I campi nei quali la Costituzione ed il Concordato possono essere richiamati a tutela della sovranità dello Stato sono almeno quattro:

I) Quello tributario.

Dispone l'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, che porta "disciplina delle agevolazioni tributarie", che nei confronti degli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o d'istruzione "l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà". Fra questi rientrano gli enti ecclesiastici in forza dell'art. 29 lettera H del Concordato lateranense (norma richiamata dall'articolo 7, ultimo comma, dell'accordo ratificato con legge 23 marzo 1985 di revisione del Concordato).

Analogamente nei confronti degli immobili di tali enti *che siano destinati all'esercizio delle attività istituzionali*, l'articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, dispone l'esenzione dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Tali norma vale in particolare per gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici e agli Istituti per il sostentamento del clero in forza dell'articolo 45 della legge 20 maggio 1985 n. 222 che rientra fra quelle portanti modifica del Concordato lateranense.

Evidentemente nulla vieta allo Stato di concedere agli enti ecclesiastici dei benefici che non sono previsti né nel Concordato del 1929 né negli Accordi di revisione del 1985, ma tali benefici dovranno essere conformi alla Costituzione della Repubblica ed in particolare all'art. 53 della stessa per il quale "*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività*". Non possono ritenersi conformi all'art. 53 della Costituzione benefici quali l'esenzione dall'ICI per quegli enti ecclesiastici cattolici e non cattolici che svolgano attività in concorrenza con gli enti che ecclesiastici non sono.

II) Quello del pubblico impiego.

In ordine all'insegnamento religioso nelle scuole elementari e nelle medie l'art. 36 del Concordato del 1929 disponeva: "*Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi,*



approvati dall'autorità ecclesiastica, sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano" Tale articolo non è compreso fra quelli salvati in via transitoria dell'articolo 7 n. 6, ult. comma, dell'Accordo fra la Santa Sede e il Governo italiano del 22 maggio 1985. Per contro l'art. 9 dell'Accordo del 1985 dispone al n. 2 che la Repubblica italiana *"continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado"* (e così anche nelle scuole materne, nei licei e nelle scuole superiori, non previsti nel Concordato del 1929). In relazione a tale articolo il punto 5 del Protocollo addizionale precisa che *"L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito (...) da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con essa, dall'autorità scolastica"*.

Non è superfluo dire che tale normativa costituisce una deroga al principio posto dall'articolo 97 della Costituzione ai sensi del quale *"Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge"*, salvo che non si ritenga che la nomina da parte dell'autorità scolastica è subordinata all'esito di un concorso.

Il discorso si deve ripetere e diventa ancora più serio quando si consente di accedere all'insegnamento di materie estranee alla religione cattolica al di fuori di ogni concorso ad insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica. In questo caso si va ben oltre alla Costituzione ma anche ben oltre al Concordato.

III).Quello dell'attività degli enti ecclesiastici.

Dispone l'articolo 20 della Costituzione che *"Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività"*.

Tale formula è trascritta nell'articolo 7, 1° comma, dell'Accordo di modifica del Concordato lateranense del 18 febbraio 1985.

La dottrina sembra unanime nel vedere nella norma citata il divieto di porre norme volte ad aggravare le condizioni degli enti ecclesiastici specie sotto l'aspetto fiscale. Questa interpretazione è corretta ma non ne esclude un'altra fondata sulla parola "speciali" che sta ad indicare un "trattamento diverso" (nel bene e nel male) da quello "generale" previsto per le persone giuridiche aventi fine diverso. In altre parole l'articolo 20 della Costituzione vieta non solo un trattamento più pesante ma anche uno più leggero.



Non si tratta di mettere in discussione il Concordato ma di applicarlo con rigore.

IV) Quello della bioetica.

Gli interventi di esponenti della Chiesa cattolica nel campo della bioetica vanno molto al di là di quello che la stessa norma religiosa consentirebbe. Penso al divorzio, all'aborto, ma non solo a quelli. Ho già accennato al principio evangelico che impone di rendere a Cesare quello che è di Cesare. Non posso dimenticare il principio posto dal *Deuteronomio* (30: 15 e 30:19):" *Io ho posto davanti a te oggi la vita e il bene, la morte e il male ... Scegli la vita*". Sei tu, Uomo, che devi scegliere. Non è lo Stato né la Chiesa che deve scegliere per te.

5 - Mi avvio alla conclusione. C'è una tomba nel cimitero ebraico di Chieri sulla quale è scolpito un simbolo: due cannoni incrociati. È la tomba di un ufficiale di artiglieria, il capitano Segre, che nel 1870 diede l'ordine di "Fuoco" che aprì la breccia di Porta Pia. Fu la risposta dell'esercito italiano alla minaccia di scomunica agitata dal Papa nei confronti di tutti quegli ufficiali che avessero dato l'ordine di fuoco contro gli Stati della Chiesa. Nessun ufficiale cattolico avrebbe dato quell'ordine. Un ufficiale ebreo sì.

L'esempio del capitano Segre detta il nostro comportamento di fronte all'offensiva clericale che sembra voler fare dell'Italia oggi una colonia vaticana. Gli interventi delle gerarchie cattoliche nella società civile non hanno pari in nessun Paese ove esista una componente cattolica sia in Europa che in America latina. Le pressioni effettuate da parte delle gerarchie sia al fine di ottenere privilegi fiscali non consentiti dalla norma costituzionale né previsti dai Concordati del 1929 e del 1984 sia al fine di aggirare le norme sul pubblico impiego in materia scolastica; la pretesa di definire i limiti di una "sana" laicità; la condanna da parte del Papa del "relativismo", una condanna che suona come un ritorno all'enciclica *Quanta cura* e al *Sillabo* del 1864 ; la pervicace difesa dell'esposizione del crocifisso; l'umiliazione, l'intimidazione e la pena, cui sono stati sottoposti esponenti politici del mondo laico, indotti per sdoganarsi a gridare ai quattro venti se e quanti figli hanno mandato nelle scuole dei preti; la stessa pressione della stampa per ottenere l'estensione agli enti dei culti diversi da quello cattolico, per farne dei complici, dei privilegi fiscali che si sono indebitamente voluti riconoscere agli enti ecclesiastici, impongono di dire "Basta!".

E questo "Basta" dovranno dirlo tutti i cittadini italiani, **in quanto italiani**, a qualunque religione appartengano, di maggioranza e di



minoranza, consapevoli di quello che ogni componente ha dato all'Italia nel Risorgimento, nell'antifascismo, nella Resistenza.